

**Tribunale di Bari - Sezione II, Sent. del 08.02.2010***omissis***Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con decreto in data 10.12.2007 il locale ufficio del Pubblico Ministero disponeva la citazione diretta al giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica di Co.Mi., per rispondere dei reati in rubrica ascritti.

Ritualmente costituito il contraddittorio nella contumacia dell'imputato e con la costituzione di parte civile dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico di Bari in persona del legale rappresentante prof. Ca., è stata espletata l'istruttoria dibattimentale.

All'odierna udienza, dichiarato chiuso il dibattimento e utilizzabili tutti gli atti dell'istruttoria, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe.

Ritiene all'esito questo giudicante che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale militino univocamente per l'affermazione della penale responsabilità del Co. in ordine ai delitti a lui ascritti.

Dalla documentazione versata in atti dal P.M. si evince che tra Co.Mi. e l'Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziata di Bari fu stipulato in data 23.7.2004 un contratto di assunzione del Co. alle dipendenze di quell'Azienda in qualità di collaboratore professionale sanitario - infermiere a tempo pieno e per durata dal 16 agosto 2004 al 15.8.2004.

In detto contratto, al punto d), Co.Mi. dichiara sotto la propria responsabilità di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato in corso e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Contestualmente alla conclusione del contratto il Co. sottoscriveva una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarava, tra l'altro, di non essere destinatario di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti civili o penali in corso, e di non essere stato dispensato dall'impiego o licenziato presso pubbliche amministrazioni.

Dalla copia della deliberazione n. 799 in data 19.5.2005 del Direttore Generale del locale Policlinico emerge che, in seguito ad assenza dal servizio per infortunio del dipendente odierno imputato dal 26.12.2004 all'8.2.2005, non era pervenuta a quell'azienda ospedaliera, e precisamente al competente Ufficio Protocollo dell'Area gestione personale, alcuna documentazione sanitaria attestante lo stato patologico dal quale il dipendente sarebbe stato affetto.

L'A.S.L. aveva quindi invitato il Co. a presentarsi immediatamente presso la citata Area per fornire giustificazioni in merito.

Nella menzionata delibera si precisa inoltre che, in seguito ad accertamenti e acquisizione di informazioni in merito all'anomala situazione, l'Azienda Ospedaliera aveva appreso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, con nota del 25.3.2005, che il Co. era stato sottoposto in data 14.2.2005 alla misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 2 e 4 L. 895/67 e 648 c.p.

Inoltre, si apprendeva contestualmente che il Co. risultava già assunto, a far data dal 6.3.2002, in qualità di infermiere presso l'Azienda ASUR Zona territoriale n. 9 di Macerata.

La circostanza risulta comprovata attraverso la nota n. 11195, in data 8.4.2005, a firma del Dirigente responsabile del Servizio legale contenzioso della succitata azienda sanitaria, nella quale si precisa che il dipendente non aveva mai dichiarato di essere stato assunto nelle more pure alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, e che in detto periodo aveva costantemente prodotto certificazioni mediche per giustificare le sue assenze dal posto di lavoro.



Nel prosieguo della delibera il direttore l'Azienda Ospedaliera Policlinico in sede spiegava che, in seguito alla richiesta di chiarimenti al dipendente, si era accertato che costui aveva inviato la documentazione sanitaria giustificativa della sua assenza, che era giunta in ritardo per un mero disguido postale.

E' evidente, dall'esame di detta documentazione, che si tratta di un infortunio di certo simulato, inizialmente al fine di occultare il proprio stato di doppia occupazione e quindi, in seguito alla sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, in forza della quale gli era vietato l'allontanamento dalla sua abitazione, pure al fine di nascondere al datore di lavoro la sua condizione di persona sottoposta a misura cautelare, condizione che avrebbe immediatamente determinato la sua sospensione dal servizio.

La menzionata delibera n. 799 del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico disponeva quindi per i motivi suindicati la sospensione dal servizio del Co., senza assegno alimentare perché già corrisposto dalla ASUR di Macerata, e la risoluzione del rapporto lavorativo, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 sulle incompatibilità e i cumuli di impieghi ed incarichi.

Tanto premesso, ed in assenza di qualsivoglia spiegazione o giustificazione offerta dall'imputato a siffatto illecito comportamento (avendo egli scelto di rimanere contumacia e non avendo mai chiesto di essere sentito sui fatti a lui addebitati, nemmeno in occasione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.) è provata per tabulas la penale responsabilità, in ordine alla duplice imputazione ascritta.

Attraverso la falsa dichiarazione sottoscritta dal Co. con riferimento all'assenza di condizioni di incompatibilità rilevanti ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, egli è infatti riuscito ad ottenere l'assunzione a tempo determinato presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, ed a lucrare indebitamente le retribuzioni da tale azienda per il periodo da agosto 2004 a febbraio 2005 (cfr. copie delle buste paga in atti relative a tali mensilità), nonostante per tale periodo egli fosse retribuito, anche il quel caso come dipendente a tempo pieno, dall'azienda ospedaliera di Macerata.

Risultano quindi integrati, attraverso la mendace attestazione in ordine all'insussistenza di condizioni di incompatibilità rilevanti ai fini dell'assunzione a tempo pieno all'interno dell'Azienda Ospedaliera Policlinico, gli artifici e i raggiri costitutivi altresì del delitto di truffa, finalizzati ad ottenere indebitamente la corresponsione delle retribuzioni per il periodo di durata del rapporto di lavoro.

In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che "configura il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 n. 1 e 61 nn. 9 e 11 il fatto del pubblico funzionario che abbandona il posto clandestinamente, celandolo a chi avrebbe dovuto esserne al corrente, per compiere un'attività incompatibile, nell'orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la pubblica amministrazione a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione".

La fattispecie al vaglio della Suprema Corte era quella della prestazione d'opera da parte di medico dipendente da amministrazione comunale a favore di un laboratorio diagnostico privato in orari nei quali risultava in servizio presso il suo ufficio al comune) (Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 1121 del 17/02/1989 Ud. (dep. 30/01/1990) Rv. 183150, Pu.).

All'affermazione di penale responsabilità segue dunque la condanna.

Quanto alla pena, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa, previa unificazione dei fatti ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., trattandosi di manifestazione di un identico disegno criminoso (p.b. (reato più grave art. 640 c.p.) = anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 250 di multa + art. 81 cpv. c.p. - anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa).



Sussistendone i presupposti soggetti, trattandosi di persona immune da precedenti condanne, l'imputato può fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Conseguono la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede civile, nonché la rifusione delle spese di costituzione di parte civile, che si liquidano in Euro 1.200, oltre IVA e CAP come per legge.

Ai sensi dell'art. 544, 3° c. c.p.p., si fissa in dispositivo il termine di cinquanta giorni per il deposito della motivazione.

### **P.Q.M.**

Il Giudice, letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Co.Mi. colpevole dei reati a lui ascritti e, unificati i fatti col vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Letti gli artt. 539 e 541 c.p.p., condanna Co.Mi. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione, e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, che liquida in Euro 1.200, oltre IVA e CAP come per legge.

Fissa in cinquanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Bari, il 26 novembre 2009.

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2010.